

Oggetto: Protocollo CNF - Procura Europea (EPPO)

Mittente: CNF Comunicazione <comunicazione@consiglionazionaleforense.it>

Data: 11/11/2021, 16:14

A: info@ordineavvocatisr.it

Aggiungi comunicazione@consiglionazionaleforense.it alla tua rubrica

[Versione web](#)

[Inoltra](#)



News CNF

12 NOV. 2021

PERVENUTO IL.....
PROT. N. 5763/2021

Protocollo d'intesa tra Consiglio Nazionale Forense e Procura Europea - Uffici decentralizzati in Italia (European Public Prosecutor's Office - EPPO)



È stato sottoscritto, in data 8 novembre 2021, un protocollo d'intesa tra il Consiglio nazionale forense (Cnf) e la Procura europea (Eppo), l'organismo indipendente dell'Unione europea, con sede a Lussemburgo, incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Ue, operativo da giugno 2021.

Con questo protocollo, il Cnf ed Eppo si impegnano per la realizzazione congiunta di azioni finalizzate alla promozione e alla diffusione delle *best practices* per l'individuazione delle modalità di regolamentazione delle richieste (ex art. 335 c.p.p.) formulate dai difensori delle persone iscritte nel registro delle notizie di reato della Procura europea e per le richieste sullo stato del procedimento giudiziario.

Per il raggiungimento delle finalità del protocollo saranno organizzati eventi comuni per informare sulle attività svolte dalla Procura europea e sui temi del diritto alla difesa all'interno del quadro costituzionale nazionale ed europeo e la realizzazione comune di programmi di formazione continua, incontri di studio e di ricerca, per gli iscritti dei rispettivi ordinamenti professionali.

[Scarica il Protocollo](#)

Ricevi questa email all'indirizzo info@ordineavvocatisr.it perché hai dato il consenso a

ricevere le nostre comunicazioni.

Puoi annullare la tua iscrizione in qualsiasi momento cliccando sul collegamento disiscrizione.

[Disiscrizione](#) Condividi: [Forward to friend](#) [Share Facebook](#) [Share Twitter](#) [Share Linkedin](#) [Share WhatsApp](#) [Share Telegram](#)

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

E

LA PROCURA EUROPEA – UFFICI DECENTRALIZZATI IN ITALIA

Il **Consiglio Nazionale Forense** (di seguito **CNF**), con sede legale in Roma, alla via Arenula n. 70, presso il Ministero della Giustizia e sede amministrativa in Roma, alla via del Governo Vecchio n. 3, in persona del Presidente f.f., Avvocato Maria Masi e l'**European Public Prosecutor's Office** (di seguito **EPPO**), con sede in Lussemburgo, in persona del Procuratore europeo coordinatore nazionale, Dott. Stefano Castellani, di seguito anche indicati come "le Parti"

PREMESSO

- che la Procura Europea ha iniziato la sua attività a partire dal 1° giugno 2021 ed ha una sede centrale in Lussemburgo e n. 22 (ventidue) sedi decentralizzate presso i singoli Stati membri che hanno aderito a questa forma di cooperazione giudiziaria rafforzata;
- che le sedi decentralizzate sono costituite dai Procuratori Europei Delegati che svolgono attività inquirente nei rispettivi Stati Membri, applicando le leggi processuali e sostanziali dello Stato di appartenenza;
- che, allo stato, in Italia, i Procuratori europei Delegati sono 20 (venti), suddivisi in n. 9 (nove) sedi sul territorio italiano: Torino (organico: 2 magistrati), Milano (organico 3 magistrati), Venezia (organico 2 magistrati), Bologna (organico 2 magistrati), Roma (organico 3 magistrati), Napoli (organico 3 magistrati), Bari (organico 2 magistrati), Catanzaro (organico 2 magistrati), Palermo (n. 2 magistrati);

- che, allo stato, sono stati nominati n. 15 (quindici) Procuratori europei Delegati sui 20 (venti) previsti in organico, di talché non sono ancora state coperte le sedi di Bari e Catanzaro ed è rimasto scoperto un posto a Bologna.

CONSIDERATO

- che la Procura Europea ha competenza, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento UE 1937/2017, sui reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, così come previsti dalla Direttiva PIF n. 1371/2017;
- che i Procuratori Europei Delegati (PED) hanno le stesse prerogative e svolgono le stesse funzioni dei Sostituti Procuratori nazionali in relazione ai reati di loro competenza e che la loro competenza, nonostante la distribuzione in nove diverse sedi, è di carattere nazionale;
- che la competenza territoriale lato giudicante (sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale) è soggetta alle regole ordinarie, sostanziali e processuali stabilite dall'ordinamento giuridico italiano;
- che il Ministero della giustizia ha messo a disposizione della Procura Europea, con apposito Decreto Ministeriale, il registro informatico SICP, lo stesso registro in uso presso gli uffici di Procura nazionali;
- che l'ufficio della Procura europea è stato configurato, nel sistema informatico ed in coerenza con la normativa europea, come un ufficio unitario nazionale, assimilato ad un distretto di Corte di Appello, in grado di "dialogare" informaticamente con tutti gli uffici giudiziari italiani.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente Protocollo di intesa, le Parti convengono quanto segue.

ART. 1. – *Oggetto e finalità*

1. Con il presente Protocollo le Parti si impegnano per la realizzazione congiunta di azioni sinergiche finalizzate alla promozione ed alla diffusione di *best practices* relative alla individuazione delle modalità di regolamentazione delle richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p., formulate dai difensori di persone che siano state iscritte nel registro degli indagati della Procura Europea, denominato SICP-EPPO.

2. Le Parti si impegnano, in particolare, a concordare iniziative comuni per:

- razionalizzare e, contestualmente, velocizzare le modalità di presentazione delle istanze ex art. 335 c.p.p. formulate dai difensori di persone che siano state iscritte nel registro SICP-EPPO e l'invio delle corrispondenti attestazioni da parte degli uffici giudiziari competenti;
- promuovere la divulgazione e la diffusione delle *best practices* di seguito meglio stabilite;

- organizzare eventi comuni volti ad informare delle attività svolte dalla Procura Europea e sui temi del diritto alla difesa all'interno del quadro costituzionale nazionale ed europeo.

ART. 2. – Diffusione ed individuazione di buone pratiche

1. Le Parti si impegnano a favorire la più ampia condivisione delle buone pratiche, in uso sul territorio nazionale, per promuovere la diffusione delle esperienze positive in materia di istanze ex art. 335 c.p.p. formulate dai difensori di persone che siano state iscritte nel registro SICP-EPPPO e l'invio delle corrispondenti attestazioni da parte degli uffici giudiziari competenti;

2. Le Parti, preso atto che è stato istituito una casella PEC della Procura Europea dedicata alle richieste ex art. 335 c.p.p.: procuraeuropea.335@giustiziacert.it, stabiliscono quanto segue:

a) il difensore della parte invia le richieste a mezzo PEC, alla predetta casella di posta;

b) il difensore allega alla richiesta via PEC la procura speciale al compimento dello specifico atto (richiesta ex art. 335 c.p.p.) da parte dell'assistito, precisando che le richieste prive della detta procura speciale non verranno prese in considerazione dagli uffici giudiziari;

c) il difensore riceve sulla PEC la risposta da parte della Procura Europea, entro il termine di 7 giorni con in allegato l'esito, a firma del funzionario addetto all'ufficio:

c.1. certificato di risposta negativo

oppure

c.2. comunicazione dell'iscrizione, con il titolo di reato, il numero di procedimento, il nome del PED titolare e l'indicazione dell'ufficio;

d) le richieste del difensore vanno inviate esclusivamente all'indirizzo procuraeuropea.335@giustiziacert.it.

3. Le Parti convengono che la procedura sopra descritta si applica anche per le richieste finalizzate a conoscere lo stato del procedimento.

ART. 3. – Dati e ricerche

1. Le Parti si impegnano a favorire il confronto, tenuto conto dei risultati delle esperienze applicative, al fine di realizzare una più stretta collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo.

2. Al fine dell'attuazione del presente protocollo, per il CNF è delegata la Consigliera nazionale per il Distretto di Bologna, Avvocato Giovanna Ollà.

ART. 4 – Collaborazione tra le Parti

1. Le Parti si impegnano a promuovere la collaborazione per la realizzazione comune di programmi di formazione continua per gli iscritti dei rispettivi ordinamenti professionali, di incontri di studio e ricerca.

2. Le Parti definiscono, attraverso apposite intese, le modalità di collaborazione o

coordinamento delle proprie attività con istituzioni, enti, autorità indipendenti, associazioni e altri organismi che operano nell'ambito dei settori interessati.

ART. 5 – Durata

1. Il presente Protocollo ha una validità di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione.
2. Il Protocollo viene rinnovato tramite adesione di una parte alla richiesta scritta dell'altra parte comunicata prima della scadenza dell'accordo.

Roma,

PER LA PROCURA EUROPEA

Il Coordinatore nazionale

Dott. Stefano Castellani

CONSIGLIO NAZIONALE

FORENSE

Il Presidente f.lli

Anna Maria Neri

CASTEL
LANI
Stefano

Digitally signed
by CASTELLANI
Stefano
Date:
2021.11.08
11:42:00 +01'00'